



CITTA' DI MODUGNO

(Città Metropolitana di Bari)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di gennaio, nella residenza municipale

tra

Il Comune di Modugno, con sede in Modugno, viale della Repubblica n. 47, in persona del Responsabile del Servizio 6 Finanziario – Personale avv. Valeria De Pasquale avv. De Pasquale Valeria Avv. Valeria De Pasquale nata a Triggiano (BA) il 28 gennaio 1958 - cod.fisc. DPSVLR68A68A662V domiciliata per la carica presso l'ente medesimo, in esecuzione del Decreto sindacale n. 16/2022 prot. n. 61008 del 30.12.2022

e

il sig. De Marzo Vito, nato a Bari il 14/04/1978, e residente a Bari in via Speranza n. 54/A codice fiscale: DMRVTI78O14A662I (in seguito identificato quale dipendente).

Vista:

- 1) Vista la Deliberazione di G.C. n. 60 del 27/04/2022 avente per oggetto: "Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024" così come modificata dalla Deliberazione di G.C. n. 98;
- 2) Vista la determinazione del Responsabile di Servizio n. 1982 R.G. del 29/12/2022;

Considerato che, ai sensi dell'art. 24 e seguenti del CCNL 16.11.2022, deve procedersi alla stipula del contratto individuale di lavoro:

si conviene e stipula

il presente Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

Art.1 - Durata del rapporto di lavoro

Il presente rapporto di lavoro, di carattere subordinato a tempo indeterminato, decorrerà dal 16 gennaio 2023
e proseguirà sino a cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge;

Art.2 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno (36 ore settimanali).
Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano

espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito della procedura di annullamento e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

Art.3 - Categoria di inquadramento professionale e posizione economica

Il dipendente è inquadrato, con effetto dal 29 ottobre 2021, nella categoria "B3" pos.econ."B4" con il profilo professionale di "Esecutore Addetto ai Servizi Tecnici e Amministrativi".

Art.4 - Mansioni corrispondenti alla categoria

In relazione al suddetto profilo professionale vengono assegnate le corrispondenti mansioni, secondo le determinazioni recate nell'ambito dell'allegato "A" del CCNL del 31.03.1999, riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta, nonché, secondo le prescrizioni dettate in materia dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 6, del CCNL 31.03.1999, in materia di nuova classificazione del personale dipendente.

Art.5 – Obblighi del dipendente

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica amministrazione.

Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento del Comune di Modugno, approvato con delibera di Giunta Comunale n.7 del 31/01/2014 e copia del codice disciplinare del CCNL 11/04/2008.

Art.6 -Periodo di prova

Il presente contratto non prevede il periodo di prova, poiché già assolto presso l'Amministrazione di provenienza (art. 25 co. 2 del CCNL 16.11.2022).

Art.7 – Obbligo di permanenza

L'articolo 14-bis della legge 26/2019, inserisce nel corpo dell'articolo 3 del dl 90/2014, convertito in legge 114/2014, un nuovo comma 5-septies, ai sensi del quale «i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione **per un periodo non inferiore a cinque anni**. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

Art.8 -Trattamento economico

La retribuzione, rapportata al periodo di effettivo servizio, è quella prevista dal vigente CCNL-comparto Regioni-Enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come di seguito indicato:

- Stipendio tabellare mensile
- Rateo di tredicesima
- Indennità di comparto

Art.9 - Luogo e sede di lavoro

Il dipendente De Marzo Vito è destinato, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, presso il Comune di Modugno. Rientrano nei poteri organizzatori del datore di lavoro i provvedimenti di

utilizzazione nelle strutture dell'Ente.

Art.10 -Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato secondo l'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Responsabile del Servizio.

Art.11 -Incompatibilità

La dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.lgs.n.165/2001.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che ai sensi del citato art.53 del D.lgs.n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal datore di lavoro.

Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art.12-Tutela dei dati personali

Il datore di lavoro garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei dati personali, che detto trattamento, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto del T.U. privacy (D.lgs.n.196/2003).

Art.13-Disposizioni di rinvio

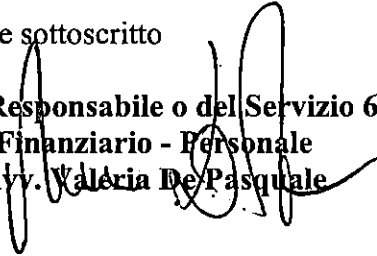
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto vengono applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni, nel Codice Civile (libro V, titolo II, capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni-Enti locali" di volta in volta e nel tempo vigenti.

Art.14-Registrazione

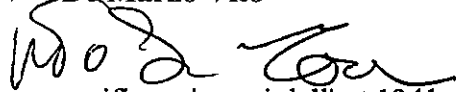
Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti e tra le stesse ha forza di legge.

Letto e sottoscritto

Il Responsabile o del Servizio 6
Finanziario - Personale
Avv. Valeria De Pasquale



Il dipendente
De Marzo Vito



Il sottoscritto, De Marzo Vito, dichiara di approvare in forma specifica, ai sensi dell'art.1341 c.c. le seguenti clausole: art.2, art.3, art.4, art.6, art.7, art.8, art.9.

Il dipendente
De Marzo Vito

